

OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

- Sentenza del 28/02/2025, n. 2/33 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì

Composizione

- Pres. Roccari
- Rel. Mengozzi

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Sussistenza.

Massima

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito di qualificazione da parte dell'Ufficio del relativo atto assoggettato a registrazione, richiede un previo contraddittorio endo-procedimentale, ai sensi dell'art. 6 *bis* della l. 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Rif. Normativi

- D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, art. 1
- D.L. 29 marzo 2024 n. 39, art. 7 *bis*
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*
- D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024

Correlata

Cass., Sez. V, n. 19516 del 19/03/2025

Anno pubb.

- 2025